PER

La Città di Nocera

contra

D. Giancarlo Pelosi,

e

Francesco dell'Acqua, Erario Baronale.

IN NAPOLI

MDCCLXX.

' Stata sempre più lodevol cosa il difendere, che l' accusare: e pure non ho io difendendo i rei prestata mai più lodevolmente l' opera mia di quel, che fo questa volta, che accuso; perchè ben posso dir di me quel, che di se scrisse Cicerone, che accusando un huomo solo, ed uno sceleratissimo huomo, qual'era Verre, difendea tutta la Sicilia oppressa da lui. Accuso io un Governadore, un Giudice, e due Mastrodatti della Città di Nocera, e l' odierno Erario Baronale, huomini, che anno in Nocera rinnovata a dì nostri l' infame memoria di Verre; ma difendo la roba, l' onore, e la pace di un popolo intero.

Nel dì 18 del mese di Decembre dell' anno 1767 il Procuratore della Città di Nocera espose alla G.C., che dagli Uffiziali *pro tempore* di quella Ducal Corte, e massimamente da Francesco dell' Acqua Erario Baronale, e Coadjutor Fiscale si erano violati i privilegj di quel Comune, ed eransi

Istanza del Proc.re della Città fol. 1 a 6. pr. vol.

ransi per danaro oppressi gl' innocenti, e liberati i rei: e datane loro querela fece istanza, che se ne prendesse giudiziaria informazione, e che si portasse a tal fine uno de' Giudici della G. C. in Nocera. La chiesta informazione dalla G. C. si ordinò nel dì seguente, e dalla Maestà del Re con Real Carta del dì 7 del mese di Gennaro dell' anno 1768 si diè 'l permesso al Signor Giudice D. Gioacchino Romano di portarvisi. Ma primachè costui di quì partisse, il Procuratore del Principe Pio di Savoja Duca di Nocera, il quale standosene nelle Spagne nulla di ciò potea sapere, sedotto da' querelati, cui piacer non potea la venuta del Signor Giudice Romano, ricorse alla Maestà del Re sponendole, che le querele venivan date non dalla Università di Nocera in virtù di un pubblico e solenne parlamento, ma da pochi facoltosi Cittadini debitori di quel Comune per mala amministrazione del peculio universale, e rei di usure, di monopolj, e di altri delitti in virtù di *due conventicole* tenute senza bandi, e senza l' intervento del Governadore; e che si erano già corrotte col danaro più persone, perchè deponessero il falso: seguentemente la supplicò, che si degnasse di ordinarne l'informazione, perchè ne fosser poi severamente puniti. Fu questo ricorso dal Re rimesso alla G. C. ordinando con Real Carta del dì 22, che se ne facesse l' uso conveniente, ed

in-

Real Carta de' 7. Genn.ro 1768. fol. 15. pr. vol.
Ricorso del Barone fol. 13. a 15. d.o vol.
altra real Carta de' 22. di d.o mese fol. 21. a 22. d.o vol.

intanto tenendosi presenti gli ordini Reali del dì 7 non si facesse cosa a quelli contraria. Così nel dì 26 portossi in Nocera il Signor Giudice Romano, e quivi il Procuratore della Città gli espose più distintamente in iscritto i fatti, donde nasceano le querele: indi fece istanza, che di là si slontanassero (e ne dovetter partire) il Governadore Giofeppe Pollano, il Giudice Tommaso Pio Truppi, e l'Erario Baronale Francesco dell' Acqua, e'l mezzano delle di lui ruberie Nicola Magliano. Dura all' Erario più, che ad altrui, riusciva cotesta lontananza. Potea l' autorevole sua presenza far tacere i testimonj, o fargli parlare a suo modo. Altro mezzo non v' era da tornare nel grande uopo in Nocera, che far ricusare nella G. C. il Signor Giudice Romano: ed ecco che'l Procuratore del Principe Pio di Savoja Duca di Nocera il ricusa: e partito di là nel dì 31 il Signor Giudice, vi tornaron que' quattro, e prima, che altri, l'Erario dell'Acqua: ed o quanti timori vi sparse! Ma più breve, ch'e' non credeano, fu la lor nuova dimora in Nocera. Non avendo la G.C. tenuto alcun conto della ricusa, vi tornò nel dì 12 del mese di Febbrajo il Sign. Giudice Romano: e presa l'informazione in Napoli tornò nel dì 29 del mese di Febbrajo: ed avendo poi nel dì 23 del mese di Marzo esposte alla G.C. le pruove fatte da' querelanti, di alcuni de' *rubricati* si disse *citentur & capiantur*.

di

Deposiz.e del Proc.re della Città fol. 35. a 51. pr. vol.
Istanza di d.o Proc.re fol. 94 a 98. d.o vol.
Atti di ricusaz. fol. 114. a 121. d.o vol.
Dec.o della G.C. fol. 505. a 506. 3.o vol.

di alcuni *citentur ad informandum;* e per rifpetto di alcuni altri altre provvedenze fi dierono. Or tra coloro, de' quali fi diffe *citentur & capiantur*, fono Giancarlo Pelofi, che fu Governadore in Nocera l'anno 1767, e'l fuddetto Erario Baronale, e Coadjutor Fifcale Francefco dell'Acqua, contr' a' quali ora fcrivo. Chieggono effi di effere intefi e liberati *in provifionem:* al contrario la Città di Nocera pretende, che fieno interrogati colla particola *monitus intus carceres*. Di cotefte due contrarie iftanze deve oggi giudicar la G. C.

C A P O I.

Non può la G. C. deferire alla iftanza del Pelofi, e dell'Erario dell'Acqua.

IL voler' effere intefo e liberato *in provifionem* è lo fteffo che voler fare le difefe anzi tempo, e contra l' ufato ftile del Foro. Io non ofo, e non intendo di biafimare cotefto ftraordinario modo di procedere ne' giudizj criminali. So, ch' è del tutto ignoto alle Regie Udienze Provinciali; ma l'autorità della G. C. il difende a baftanza: e forfe e fenza forfe il difende ancora l'autorità delle Leggi: fe non che quefte in un folo cafo il permettono, fuori del quale non è da permet-

tere

tere in alcun modo. E' ora da vedere cotesto caso qual sia: nè per mio giudizio assi altro a vedere nella causa presente.

La regola legale, secondo cui si ordinano i giudizj criminali, è questa, che si senta il reo nel termine delle difese. Il solo caso di eccezione è questo, se 'l reo alleghi cosa, che faccia sì chiaramente conoscere o la nullità degli atti fiscali, ó la sua innocenza, che, come non può valer contra lui il processo informativo, così riesca inutile il difensivo. Ed è ciò conformissimo a i principj della Giurisprudenza. Per la pruova, la qual si fa per la evidenza della cosa, non è prescritto certo e determinato tempo. In ogni tempo permetton le Leggi, che huom possa dimostrare o la nullità degli atti fiscali, o la sua innocenza, purchè questa, o quella dimostrisi in modo, che non se ne possa dubitare nè molto, nè poco. Nel giudizio straordinario, in cui siamo, non ci ha luogo a congetture. Queste non tolgono il dubbio: e nel dubbio è da stare alla regola, non alla eccezione.

Ma chiare ed innegabili nullità credono di aver trovate negli atti fiscali i due valenti Difensori del Pelosi, e dell'Erario dell'Acqua. Quattro essi ne noverano, e nascer le fanno da quattro a lor giudizio insanabili difetti, cioè dal difetto dell' azione, dal difetto delle legali solennità, dal difetto della buona qualità de' querelanti, e dal id-

difetto della buona qualità de' teſtimonj da loro prodotti. Eſaminerò io, ed eſcluderò coteſti quattro difetti in altrettanti §§.

§. I.

Si eſamina, e ſi eſclude il preteſo difetto dell' azione.

IL difetto dell' azione ſi propone così. Le querele date al Peloſi, ed all' Erario dell' Acqua ſono ſtate loro date a nome della Univerſità di Nocera: e i delitti, che s' imputan loro, ſono ingiurie fatte a' particolari cittadini, non al Comune; ma le Leggi del Regno danno il diritto di querelare ſolamente a coloro, che intendono di vendicare le ingiurie fatte a se, od a' ſuoi (*a*).

Ecco pronte tre riſpoſte. La prima è queſta. Contraria alle Leggi, che mi ſi oppongono, è l' antica coſtantiſſima uſanza del foro. Importava ed importa alla pubblica pace impedirſi lo sfogo delle private vendette: ed a coteſto fine quelle Leggi ſi fecero. Fece poi conoſcere la ſperienza, che molto più doveva importare, che per qualunque mezzo ſi ſcopriſſero i delitti: e s' introduſſe poco a poco il coſtume di ammetter tutti ad accuſare ricevendoſi le querele come notizie, di

(a) *Rit.* 191, 192, 194, & 195.

di cui usasse il Fisco per la ricerca de' delitti, o de' rei. Così non restavano i delitti impuniti, e non del tutto si contravveniva alle Leggi. Di ciò testimonianza ci rende il Petra (a), *Sed notandum, ex consuetudine omnes admitti ad accusandum, quia judices ex querelis ab iis porrectis assumunt viam inquirendi super delictis*. Che se si permette oggi a ciascuno di accusare, molto più dee permettersi agli Amministratori delle Università massimamente ne' delitti, che si commettono dagli Uffiziali, che amministran giustizia. Agli Amministratori delle Università par che si appartenga in un certo modo una spezie di protezione di ciascun cittadino: e i delitti degli Uffiziali, che abusando della pubblica potestà questo, e quel cittadino offendono nella roba, nelle persone, e nell' onore, par che in un certo modo offendano tutti, perchè a tutti turban la pace.

La seconda risposta è questa. I principali capi delle querele date a nome della Università di Nocera al Pelosi, ed all' Erario dell'Acqua riguardano la violazione de' privilegj di essa Università. Tra' molti privilegj, che ha la Città di Nocera, ce ne sono due: l'uno, che le donne non possano incarcerarsi, ma che si abbiano a tenere custodite in casa degli Amministratori: l' altro, che nelle cause criminali (da quelle in fuori,

B nel-

(a) *In Rit.* 195. *num.* 7.

Privilegio per le Donne fol. 54. a 61. pr. vol.

nelle quali aver può luogo la pena della morte naturale) non poſſano altrimente farſi compoſizioni, e tranſazioni di delitti, che coll' intervento della ſola perſona deſtinata da eſſa Città col titolo di *Erario de' proventi*. Coteſti due privilegj conceduti al Comun di Nocera da' Sereniſſimi Regnanti, ed eſeguiti dall' abolito Collateral Conſiglio e dalla Real Camera di S. Chiara, le cui *proviſioni* ſono negli atti, ſi eſibiſcono agli Uffiziali della Corte, quando entrano nel poſſeſſo delle lor cariche, perchè ne giurino l' oſſervanza: e coteſti due privilegj ſono ſtati dal Peloſi, e dall' Erario dell' Acqua violati più volte.

La terza riſpoſta è queſta. Tutte, quante ſono le querele date a nome del Comune al Peloſi, ed all' Erario dell' Acqua per ingiurie fatte a' particolari cittadini, tutte ſono ſtate da coſtoro ratificate: ed ecco che la coſa è bella e finita.

§. II.

Si eſamina, e ſi eſclude il preteſo difetto delle legali ſolennità.

IL difetto delle legali ſolennità ſi propone così. Le Univerſità ſecondo le Leggi del Regno ſono rappreſentate da' pubblici e ſolenni parlamenti, a' quali preſeggano i Giuridici de' luoghi. Perchè poi legittimamente ſi coſtituiſca in eſſi un

Pro-

Privilegio di Provincia della Città fol. 80 a 92. pr. vol.
Provisioni della real Camera fol. 72 a 73. proc. de domin. patr.
Provisioni del Collateral Consiglio fol. 74 a 75. proc. di domini patr.

Procuratore, che possa a nome del Comune instituire azione, vi debbono secondo il jus comune intervenire due almeno delle tre parti de' cittadini. *Nulli permittetur*, dice Ulpiano (*a*), *nomine Civitatis vel Curiae experiri, nisi ei, cui Lex permittit, aut Lege cessante Ordo dedit, quum duae partes adessent, vel amplius quam duae*. Finalmente nel corpo delle nostre Prammatiche ci è Prammatica (*b*) ordinante, che non si possano a nome del Comune dar querele agli Uffiziali, *se prima non sia congregata l' Università* more solito, & consueto, *e se ne sia fatta conclusione con distinzione de' capi, e non altrimenti*. Niuna di coteste solennità si è osservata nella presente causa. Non in pubblico parlamento, ma in una privata conventicola, alla quale non intervenne il Giuridico del luogo, ed alla quale intervennero non più che xx persone, quandochè 'l numero de' Nocerese è di molte e molte migliaja, fu costituito il Procuratore, che a nome del Comune gli Uffiziali della Corte accusasse, nè vi si fece distinzione di capi.

Agevolissime sono le risposte. Nella Prammatica, le cui parole si sono trascritte, si dice, doversi congregare l' Università *more solito & consueto:* e questa istessa clausola ripetesi ancora in più al-

(a) *L. nulli* 34. *ff. quod cujuscumq. Universit.*
(b) *Pr.* 3. §. 5. *de procurat.*

tri luoghi delle Leggi del Regno. Il *ſolito* e 'l *conſueto* rende legittime le adunanze, che ſi tengono per gli affari delle Univerſità. Due generi di adunanze ſono in Nocera: l' uno di quelle, che chiamanſi *Parlamenti generali*: l'altro di quelle, che chiamanſi *Congregazioni*, o *Concluſioni*. A' *Parlamenti generali* preſiede il Governadore, ed ha diritto d' intervenire ciaſcun del popolo. Le *Congregazioni*, o *Concluſioni* ſi fanno da' ſoli Sindaci, e Deputati, ſenza che 'l Governador v'intervenga. I *Parlamenti generali* ſi tengono o per la elezione degli Uffiziali della Univerſità, o per la eſecuzione di alcun' ordine Reale, o decreto di Magiſtrato. Gli altri affari della Univerſità ſi trattano, e ſi riſolvono nelle *Congregazioni*. Nè l' uſo di coteſte *Congregazioni* può dirſi abuſo, cui reſiſtan le Leggi. Tanto è lontano, che le Leggi del noſtro Regno preſcrivendo la forma delle adunanze, in cui gli affari delle Univerſità ſi abbiano a trattare, eſcludano i contrarj uſi, che anzi vogliono, ſecondochè ſi è detto, che ſia l' Univerſità *congregata more ſolito & conſueto*. Quel, ch'è neceſſario, perchè poſſa dirſi introdotto un *ſolito*, è che la coſa più volte, e da lungo tempo ſi ſia fatta nel tale, o nel tal modo. Or l' uſo delle *Congregazioni* in Nocera è un uſo antichiſſimo. Dall' anno 1680 incomincia il libro della Univerſità di Nocera detto *del Campione*: nè da quell' anno ſino al diſcorrente anno 1770

ci

ci è anno, in cui più *Congregazioni* non si sieno tenute: ed in un antico processo fabbricato nel S. C. per una lite tra l'Università di Nocera, e 'l Barone ce ne ha un esempio dell' anno 1582 (*a*). Nè cotesto uso è stato ignoto a' Magistrati. Tutte le cause della Università, che si sono agitate, e si agitano nel S. C., nella R. Camera della Sommaria, e negli altri Tribunali del Regno, si sono tutte agitate, e si agitano in virtù di sì fatte *Conclusioni:* e non vi han mai conosciuto i Tribunali quel difetto, che vi trovano oggi il Pelosi, e l'Erario dell'Acqua, tuttochè si fosse talvolta opposto. In virtù di una *Congregazione* dell' anno 1751 diè l'Università querele nella G.C. della Vicaria al Giudice Barone. Oppose costui il difetto del pubblico parlamento; ma sul motivo del contrario *solito e consueto* di cotesta eccezione non tenne la G.C. alcun conto (*b*). Nell' anno 175[illegible] venuto in Nocera il Marchese Torreblanco Preside di Salerno osò di abolire coteste *Congregazioni;* ma 'l S.C. abolì poi nell' anno 1763 quel, che aveva il Marchese di Torreblanco innovato (*c*). Nell' anno 1766 avendo alcuni tentato per la seconda volta di farle abolire, il Procuratore della Città di Nocera ricorse contra costoro alla Real

(a) *Se n' è presentato il documento*
(b) *Se n' è presentato il documento*
(c) *Se n' è presentato il documento*

della G. C. fu; *Procedatur ad ulteriora oppositis non obstantibus*. Giustificato così l'uso delle *Congregazioni* ne segue, che in virtù della *Congregazione* del dì 5 del mese di Decembre dell'anno 1767 legittimamente si costituì da' Sindaci universali il Procuratore, che a nome della Università querelasse. V' intervennero VI Sindaci, e XIV Deputati. Altre volte con più scarso numero si sono trattati, e conchiusi affari molto più gravi (a): e poichè le Leggi del Regno si contentano del *solito* e *consueto*, si oppone invano il trascritto testo del jus comune: oltre che, se 'l jus comune potesse per rispetto di cotesto punto aver luogo, risponderei, che l'intervento delle *due parti* è da riferirsi alla costituzion che si fa del procuratore dall'*Ordine*, cioè dalla *Curia*, dal *Tribunale*, non dalla *Città*. Si rileggano le parole di Ulpiano, e si troverà, ch' e' dice, che 'l procuratore, il quale a nome della Città, o della Curia abbia da instituir l'azione, o si dà dalla Legge, o, mancando la Legge, dall'*Ordine*, cioè dalla *Curia*, dal *Tribunale*, intervenendovi due parti almeno degl'individui, che 'l Tribunale compongono. Dunque secondo quel testo il procuratore, che a nome della Città debba instituire azione, non si dà mai da' cittadini adunati solennemente in un luogo,

go,

(a) *Se ne sono prodotti i documenti* fol. 5. a 19. proc. de docum. putati

go, come si usa di fare nel nostro Regno; ma si dà sempre dall'*Ordine*, dalla *Curia*, dal *Tribunale*. E che così sia da intendere la voce *Ordo* appresso Ulpiano, ci si mostra per le parole di Paolo, che si soggiungono immediatamente (*a*), *Plane ut duae partes Decurionum adsuerint*, *is quoque*, *quem decernent*, *numerari potest*. Quelle, che chiama Ulpiano parti dell'*Ordine*, parti de' *Decurioni* si chiamano da Paolo: e i Decurioni erano Magistrati municipali, non privati cittadini adunatisi solennemente in un luogo per gli affari della Università. Finalmente non è vero, che non si distinsero a tenore della Prammatica i capi delle querele. Due *Congregazioni* si tennero nell'anno 1767 in Nocera, la prima nel dì 18 del mese di Agosto, la seconda nel suddetto dì 5 del mese di Decembre. In questa seconda si riepiloga quella prima, e si dice, che si conchiuse in essa di *vendicare i torti fatti alla Città*, *e suoi cittadini dagli Uffiziali della Ducal Corte di Nocera*, *e suoi individui*, *complici*, *e fautori*, e si diè la commessione al Deputato D. Fabrizio Scafati di *formare i capi di tutti gli aggravj ricevuti*, perchè *dopo formati si sarebbono rimessi in Napoli all'Avvocato della Città*, *e trovati sussistenti si sarebbe a' medesimi dato camino*. Riepilogata a cotesto modo la prima *Congregazione* soggiungesi nella seconda, ch' *essendo stati*;

(a) *L. plane* 4. *ff. eod.*

Conclusione del d.° 5. Xbre 1767. fol. 7. a ll. pr. vol.
Conclusione del d.° 18. Agosto d.° d.° anno fol. 1. a 3. processo di docum. presentate

ſtati formati, *e conſiderati da Avvocati criminali in Napoli ſi erano trovati di peſo e ſuſſiſtenti*, e che la d. ſeconda *Congregazione* ſi tenea per *farſi ſentir leggere*, e per riſolvere, ſe conveniva di aggiungere alcuni altri nuovi capi per alcuni altri nuovi fatti dell' Erario Baronale dell' Acqua, e del nuovo Governadore Pollano, i quali ſi noverarono uno ad uno. Finalmente ſi dice, che furono i detti capi pubblicamente *letti*, ed *approvati*. Ecco che ſi diſtinſero, e ſi leſſero i capi delle querele, e ſi ſpoſero diſtintamente i fatti, donde naſceano i nuovi. E non era neceſſario, nè conveniva, che nella *Concluſione* di quel dì s' inſeriſſero i capi. Come a' rubricati riuſcì di aver copia della *Concluſione*, la qual preſentarono al Re, così ſarebbe riuſcito loro di aver copia de' capi, ed intricar la coſa in modo, che non ſi ſarebbono ſcoverte le loro reità. Che ſe non ſi foſſero diſtinti i capi, non so ſe ne potrebbe ſeguire la preteſa nullità delle querele. La Prammatica, che mi ſi oppone, più coſe ordina ſotto la pena di 100 *once*, ed altre arbitrarie: venendo poi ad ordinare, che volendoſi dar querele ad Uffiziali ſe ne diſtinguano i capi, l' ordina *ſotto le medeſime ſopradette pene* ſenza dichiarar nullo l'atto. Antica, ed a tutti nota è la controverſia, ſe ſempre ſia vero, eſſer nullo quel, che ſi fa contra la Legge. La comun ſentenza, cui meglio,

che altri, difende il Vinnio (*a*) è questa, essere da distinguer due casi: l'uno, se la Legge minacci il trasgressore di qualche pena, la qual non sia la nullità dell'atto: l'altra, se di niuna pena il minacci: e nullo esser l'atto in questo secondo caso, non in quel primo. La ragion della differenza è chiarissima. Quando la Legge non impon pena, ci fa chiaramente intendere, che contentasi della sola pena della nullità dell'atto: quando al contrario altra pena impone, par che in un certo modo transiga col reo contentandosi di quella sola pena, senza che voglia che l'atto sia nullo.

§. III.

Si esamina e si esclude il preteso difetto della buona qualità de' querelanti.

SI è detto, che i querelanti sono i Sindaci, e i Deputati, che intervennero alla *Congregazione* del dì 5 del mese di Decembre. Chi ha vaghezza di saperne i nomi, e i cognomi, legga la *Conclusione* del suddetto dì 5, la quale è negli atti: e come ne avrà saputo i nomi e i cognomi, agevolmente gli riuscirà di sapere, ch'e' sono tutti ben nati, e di sperimentata onestà. Non era

(a) *Select. lib.* 1. *cap.* 1.

era dunque da creder mai, che huom ci fosse, il quale tra' difetti degli atti fiscali osasse di porre il difetto della buona loro qualità. Tanto ha osato, e più sfacciatamente, che alcun'altro de' *rubricati*, l'Erario dell'Acqua. E chi è costui, che osa cotanto? Mi si dice, che sia negli atti la sua leggenda, nella quale tre Parochi, ed un Prete, Ecclesiastici per dignità e per esemplarità di vita de' più rispettabili della Città di Nocera, cel dipingono per un perturbatore della pubblica pace, e per uno, che manca da più anni a i doveri di Cristiano. Oltre questa è ancora negli atti un altra sua leggenda, nella quale da gran numero di testimonj ci si descrive per un huomo, che di vilissimo, e poverissimo ch'era prima di essere Erario Baronale e Coadiutor Fiscale della Corte è poi divenuto assai agiato. Il soldo, che ha com'Erario, sono dieci ducati al mese. Ma'l soldo si suol dire che non fece mai huom ricco. Io presumendo il meglio sarei inchinato a credere, che gli fosse riuscito di trovare un qualche tesoro, ma vedendo piene delle sue ruberie le carte fiscali, trovo delle sue ricchezze l'origine, che non vorrei. Ecco l'huomo, che si fa giudice della buona, o mala qualità di altrui. Ma come prova egli il difetto della buona qualità de' querelanti? Per quattro fatti, che ora soggiungo.

Il primo è questo. Accusarono essi Nicola Maglia-

[illegible] fol. 393.

nò di esser venuto d'ordine dell'Erario dell'Acqua a turbare un pubblico parlamento, che in Nocera si tenne nel dì 2 del mese di Marzo dell'anno 1766, e di avere strappata dalle mani del Cancelliere, e fatta ancora in pezzi la *Conclusione*, che quel dì vi si era fatta: e 'l fecero deporre da quattro gentiluomini come testimonj di veduta. Ma fu poi quella stessa *Conclusione* esibita bella ed intera, ed abilitato dalla G.C. il Magliano: ed ecco convinti per la evidenza della cosa istessa i testimonj di falso, e i querelanti di calunnia.

Rispondo, che nella querela data al Magliano non si disse, in qual giorno si era tenuto il parlamento, e fatta la *Conclusione*, che da lui si lacerò: nè questa fu la *Conclusione* del dì 2 del mese di Marzo. Il fatto è questo. D. Filippo Villani Avvocato della Città di Nocera pretese nella R. Camera della Sommaria la soddisfazione di alcune sue estraordinarie fatighe (*a*). Nel dì 22 del mese di Gennaro dal Presidente Genisi si ordinò, che tra 20 giorni gli pagassero gli Amministratori duc. 150 (*b*), altrimente fossero tenuti ne' proprj beni. Nel dì 9 del mese di Febbrajo per deliberare dintorno a ciò tennesi il primo parlamento, ma nulla vi si potè conchiudere, perchè venutovi l'Era-

(a) *E' negli atti il documento* fol. 31. a 32.
(b) *Il documento è negli atti*, fol. 32. a 34. a t.° presso lo Scriv.° [illegible]

l'Erario dell'Acqua per far rimuovere il Procuratore della Città, e far eleggere a Procuratore un ſuo parente, per timore, che non vi accadeſſe qualche ſcandalo, credettero i Sindaci di far buon ſenno a ſciorre l'adunanza. Di ciò non ci fa dubitare il ricorſo immediatamente fatto al Preſidente Geniſi dal Procuratore della Città. Coſtui per ottenere altro ſpazio di tempo eſpoſe in quel ricorſo quanto era avvenuto nel ſuddetto dì 9, e'l provò per una fede del Cancelliere (*a*): e notiſi, che'l tempo, in cui eſpoſe colui al Magiſtrato l'avvenuto in quel dì, non era tempo ſoſpetto. Ottenne così lo ſpazio di altri 10 giorni. Nel dì 2 del meſe di Marzo tenneſi il ſecondo parlamento, e ſul motivo che nel biglietto dato a D. Filippo Villani ſi dicea, che nulla oltre l'onorario ſi poteſſe da lui pretendere, ſi conchiuſe, che ſi doveſſe colui obbligare alla eſibizion del biglietto. Queſta è la *Concluſione*, la cui copia ſi eſibì nella G. C., ma non è queſta la *Concluſione*, che ſi lacerò dal Magliano. Si lacerò da coſtui la *Concluſion* fatta nel terzo parlamento tenuto per la ſteſſa cauſa ſul fine del meſe di Aprile: e i quattro gentiluomini, che come teſtimonj di veduta depoſero il fatto, non diſſero già, che avea lacerata il Magliano la *Concluſione* del dì 2 del meſe di Marzo (ch'è quella, che dal

(a) *I documenti ſono negli atti* fol. 37. a 39. a t° processo di ...

I testimonj di veduta parlano del mese di Aprile fol. 376 ... 381.

dal Magliano si esibì bella ed intera nella G.C.) ma che ne avea lacerata una fatta in un parlamento tenuto in Nocera per la causa dell'Avvocato Villani sul fine di Aprile. Provo ora io, che v'era la necessità di cotesto terzo parlamento, e che in fatti si tenne. La *Conclusione* del dì 2 del mese di Marzo al Presidente Genisi non piacque: onde con un altro decreto del dì 17 del mese di Marzo ordinò, che tra altri giorni 20 *praecise & peremtorie* si prendessero gli espedienti per pagarsi all'Avvocato Villani i duc.150, altrimente fossero gli Amministratori tenuti ne' proprj beni (*a*). Agli Amministratori non dovea certamente piacere di pagare col proprio danaro: onde dovettero aver premura, che si risolvesse di farsi il pagamento col danaro della Università: nè ciò potea risolversi altrimente, che per un terzo parlamento: e perchè 'l più de' Noceresi ostinatamente voleano, che dall'Avvocato Villani si esibisse il biglietto, gli Amministratori per non esser tenuti ne' beni proprj procurarono di disporgli ad eseguire il decreto. Ma perchè coloro vi si disponessero aveano bisogno di un convenevol tempo, ed intanto i 20 giorni passavano. Si ebbe dunque a sospendere il decreto del Presidente Genisi colla decretazione di *Referat:* e finalmente negli ultimi giorni di Aprile si tenne il terzo parlamento, nel quale

(a) *E' negli atti il documento* fol. 36. a 37. proc.° de' ton... partori

quale si conchiuse lo stesso, ch'erasi conchiuso nel parlamento del dì 2 del mese di Marzo: onde dovetter poi gli Amministratori soggiacere alla esecuzione ne' proprj beni. A questo ultimo parlamento intervenne il Magliano mandatovi dall' Erario dell'Acqua a rinnovare la di lui pretensione, e vedendola esclusa strappò per ira dalle mani del Cancelliere la *Conclusione*, e fecela in pezzi. A confermazione di tutto ciò si sono esibite ancora due *fedi*, l'una del Giurato, l'altra del Portiere della Città, per le quali costa, che ne' mesi di Febbrajo, di Marzo, e di Aprile il primo pubblicò tre volte i bandi, il secondo toccò tre volte la campana per tre parlamenti tenuti per la stessa causa dell' Avvocato Villani.

Il secondo fatto è questo. Nel Sindicato, che diè 'l Pelosi, non vi furon querele, e ciò nella *liberatoria* espressamente si dice: al contrario nel decreto si legge *Visis querelis*. Or poichè la *liberatoria* si distende in carta, secondochè sta scritto il decreto, ne segue, che, quando la *liberatoria* si distese, non era nel decreto quel *visis querelis*, e che questo fu poi da' querelanti falsato.

Rispondo, che nel processo del Sindicato si leggono le originali procure di coloro, che dieron querele al Pelosi, e vi si leggono le istanze originali de' Procuratori, che a nome de' principali il querelarono: onde si avrebbe a dire, che fu falsato tutto il processo. E chi è, cui possa parer ve-

Fedi del Giurato e Portiero fol. 40 41. processo de' [illegible]

veriſimile? E' molto più veriſimile, che per qualche maneggio non ſi foſſe nella *liberatoria* fatto alcun motto delle querele: e 'l maneggio fu queſto. Per lo Sindicato del Peloſi fu dalla Città di Nocera eletto per Conſultore il Dottor D. Nicola Ruſſo della Terra di Palma: ed è negli atti la lettera, che gli ſi ſcriſſe a nome della Città. Coteſto Conſultore non piaceva al Peloſi, ed all' Erario dell'Acqua protettor del Peloſi: onde mentre faceaſi la ſolenne lettura delle querele, il Governadore Pollano ad iſtigazione, come più teſtimonj depongono, dell' Erario dell' Acqua il fece arreſtare col preteſto, ch' eſſendo ſtato anni prima Giudice in Nocera non avea dato il ſindicato; ma i Sindicatori, ed altri, ch' eran preſenti a quell' atto, e l' han poi giudiziariamente depoſto, gli fecero riflettere, ch' era irregolariſſima coſa turbare a quel modo un atto così ſolenne; onde il Pollano poſti due birri a viſta con ordine di arreſtarlo dopo terminato quell' atto, ſecondochè depongono più teſtimonj di veduta, andò via. Avendo poi il Ruſſo ingentilito in qualche modo l' animo feroce dell' Erario dell' Acqua, ed eſſendoſi ancora frappoſtiſi i Sindicatori, ed altri ne ottennero, che ſi deſſe per conſegnato a D. Salvadore Primicerio, e a D. Orazio Villani, che tra gli altri il depongono. Allora fu che ſcovertaſi la protezione dell' Erario dell' Acqua, i querelanti per timore diſtornarono le querele, e 'l

Ruſſo

I sud.ti testimonj di veduta fol. 413. 414. 423. 424. 213 440. 43

Ruſſo avvilito per quel, che gli era accaduto, diſteſe la *liberatoria* a quel modo: e'l depongon così gl'iſteſſi Sindicatori, e'l Maſtrodatti.

Il terzo fatto è queſto. Nella *Concluſione* del dì 5 del meſe di Decembre dell'anno 1767 ſi cita, e riepiloga, ſecondochè ſi è detto, una precedente *Concluſione* del dì 18 del meſe di Agoſto, la qual' è del tutto falſa, perchè non è nel libro *del Campione:* e lo Scrivano della cauſa ne fa fede.

Riſpondo, che mancando in quel tempo l'ordinario Cancelliere della Univerſità fece da Cancelliere nella *Congregazione* del ſuddetto dì 18 D. Sabato Primicerio, ed immediatamente dopo quel dì fu chiamato alla Terra di Olevano per iſtarvi da Luogotenente fino a tanto che mancaſſe il Governadore: ed in fatti col carattere di Luogotenente vi ſtiè dal dì 21 del ſuddetto meſe: e fede giurata ne fanno i Sindaci e gli Eletti di quella Terra. Così non pensò di regiſtrar ſubito nel libro *del Campione* la detta *Concluſione*. Ma l'averla i Sindaci e i Deputati citata e riepilogata nella *Concluſione* del dì 5 del meſe di Decembre a chi giovava, o noceva? A niuno. La *Concluſione* del meſe di Decembre non prendea forza dalla *Concluſione* del meſe di Agoſto, ſicchè poteſſe dirſi, che falſo foſſe il fondamento, in cui eſſa appoggiavaſi.

Il quarto fatto è queſto. Eraſi all'Erario dell'Acqua data querela di avere avuta parte nella fab-

D brica

1 Sud. Sindicatori, e Mrodatti fol. 413. 418. A...

brica di un processo falso. Il Sign. Giudice Commessario sel fece dalla Corte locale esibire, e vi osservò, che avea colui sotto la deposizione del reo scritto così, *Curiae Coadjutor acceptat praedictam depositionem sic & in quantum pro se facit:* e fattosi riconoscere il carattere da due Periti di Salerno, opinaron costoro, ch' era dell' Erario dell'Acqua. Ma tornato in Napoli il Sign. Commessario, fecesi ad istanza del d. Erario riconoscere da altri Periti; ed avendo chieste costoro più certe ed indubitate scritture dell' Erario dell' Acqua, esibiron loro i querelanti un altro processo, nel qual' era scritto, *Io D. Francesco dell' Acqua Coadjutor Fiscale fo istanza, come sopra:* e si è poi nella G. C. provato per la fede di Nicola Morlicchio uno de' Mastrodatti della Corte di Nocera, che le parole, *Io D. Francesco dell' Acqua* ec. non erano nel processo, quando fu questo da lui consegnato al Procuratore della Città.

Rispondo, che la fede del Mastrodatti Morlicchio non basta a provare, che nel processo non erano le parole, *Io D. Francesco dell' Acqua* ec. Le fedi degli Attitanti allora vagliono, quando si fanno di cose, delle quali costa dagli atti, non quando si fanno della loro privata scienza. Ma oppongo io alla fede di cotesto Mastrodatti due altre fedi fatte d'ordine della R. Udienza di Salerno, l'una dall' altro Mastrodatti della Corte di Nocera, l'altra dal Governadore e dal Giudice dell'

dell'anno 1769: ed oppongo ancora un atteſtato fatto da quattro altre perſone per pubblico atto. Dicono tutti e ſette di avere eſſi inteſo dal Morlicchio, che Nicola Rega genero dell' Erario dell' Acqua, e 'l di lui fratello Carlangelo pretendeano da lui fede, che le parole, *Io D. Franceſco* ec. non erano nel proceſſo; e che, non eſſendo ciò vero, l'aveva egli negata loro: ſe non che temea, ch' eſſendo debitore del fitto della Maſtrodattia non gli ſi faceſſe dall' Erario qualche violenza. Ma più, che per coteſte due fedi, e per coteſto atteſtato, ſi eſclude la fede del Maſtrodatti Morlicchio per la quarta *perizia* fatta ad iſtanza dell' Erario dell' Acqua ſulle parole, *Curiae Coadjutor* ec. E' da ſapere, che su queſte parole quattro *perizie* ſi ſono fatte, delle quali la prima e la terza ſono contrarie, la ſeconda e la quarta favorevoli ſono alla intenzion dell' Erario; ma tuttochè i Periti autori della quarta dicano, che non di carattere dell' Erario ſono le parole *Curiae Coadjutor* ec., nondimeno credon per fermo, che di ſuo caratter ſieno le altre, *Io D. Franceſco* ec., le quali il Morlicchio dicea che non erano nel proceſſo, perchè dall' eſſer queſte ultime ſcritte dall' Erario traggono eſſi l'argomento, che ſue non ſono quelle prime.

Coteſti quattro fatti credeano il Peloſi, e l'Erario dell' Acqua che foſſero quattro pruove della ma-

convincentissime pruove di quattro altri loro delitti.

§. IV.

Si esamina e si esclude il preteso difetto della buona qualità de' testimonj.

QUest' ultimo difetto si propone così. Nel memoriale dato al Re dal Procuratore del Principe Pio di Savoja Duca di Nocera, primachè di quì partisse il Sign. Giudice Romano, si disse, che XXVI persone, i cui nomi e cognomi si espressero, erano già state corrotte con danaro per testimoniare contra gli Ufficiali della Corte : e queste stesse persone si sono poi ricevute a testimoniare contra 'l Pelosi, e l' Erario dell' Acqua. Oltracciò due di esse, ed otto degli altri testimonj prodotti da' querelanti nella causa presente aveano deposto contra l' Erario in due altri processi : e finalmente ha 'l d. Erario per alcune fedi, ed un atto pubblico dimostrato, che suoi nimici erano altri otto, cioè quattro de' ventisei nominati nel memoriale, ed altrettanti degli altri.

Rispondo, che delle persone nominate nel memoriale, e delle persone, che ne i d. due processi aveano deposto contra l'Erario, era da prevenirsi il Sign. Giudice Romano. Averebbe allora questo zelantissimo Ministro del Re date le convenevoli provvedenze. Ma ciò non si fece. E poi non tutte le

le xxvi persone nominate nel memoriale han deposto nella causa presente, nè tutte aveano deposto in quegli altri due processi fabbricati a querela di particolari cittadini, non della Città. Di que' xxvi anno nella causa presente deposto soli ix, ed aveano in quegli altri due processi deposto soli x. Nè perchè questi x aveano una volta deposto contra l'Erario dell'Acqua, ne può seguire che non poteano deporre un'altra volta. Ne seguirebbe, se avessero la prima volta deposto contra lui il falso, e fosse stato egli dichiarato innocente. Ma la prima volta di lui si disse in visita, *Obtento partis contentamento tollatur mandatum:* e 'l secondo processo non si è spedito ancora. Finalmente i testimonj a nome della Città prodotti su i delitti degli Uffiziali della Corte sono lxxx, onde quando da un sì gran numero di testimonj toglieffero il Pelosi, e l' Erario dell' Acqua non que' soli ix, che de' xxvi nominati nel memoriale se ne potrebbon torre, ma tutti xxvi; e se ne toglieffero i x esaminati nelle due altre cause, e tutti gli viii, che ha l'Erario per suoi nimici, ne resterebbono ancora altri xxxvi, che basterebbono, come bastano, a fargli balzare in una galea: nè de i nove delitti dell' Erario, o de' sei del Pelosi ce n'è uno, che non sia concludentemente provato

stato, in cui è la causa, permettesse che ad esame si richiamassero i documenti, onde si studia l'Erario di provare l'inimicizia degli ultimi VIII testimonj, conoscerebbe la G.C., che non gli giovano nè molto, nè poco, anzi reo il troverebbe di nuovi delitti. Una delle fedi da lui presentate a tal fine è del Mastrodatti della R. Udienza di Salerno: e questa, che si è da lui presentata per provare, che gli è nimico D. Domenico Fronda come da lui querelato, questa stessa lo smentisce. Nella stessa fede si dice, che fu querelato il Fronda da Grazia Tortora, non da lui. Per rispetto poi dell' atto pubblico, con cui si vuol provare l'inimicizia di Francescantonio Lepore, e di Arcangiolo Lambiasi, gli attestanti Matteo Gaudiano, e Francesco Miniero per un altro atto pubblico negano di aver detto quel, che si fa quivi dir loro; e i testimonj, del cui intervento fa fede il Notajo, per un altro atto pubblico dicono di non esservi intervenuti. E pure ad iscreditare cotesto atto pubblico basterebbe far sapere alla G.C. il solo nome del Notajo, che'l distese. E' fu *Notar Pasquale Mauri* della Terra di Angri, di cui in una Scrittura data alle stampe da un valentuomo, che ho io in gran pregio, leggo il seguente elogio, *Oltre a i delitti, de' quali lo ha reo liquido il supremo Tribunal Misto, è dotato il Notar Mauri del gran merito di aver militato sotto l' insegna della Legge Cornelia* de

fal-

Atto pubb.co del Gaudino, e Miniero fol. 50 a 51. processo de' docum.ti pres.ti
Fede del sud.o Notajo fol. 43. processo de' docum.ti pres.ti
Altro atto pubb.co di [illegible] fol. 44 a 47. process. di docum.ti pres.ti

falſis: *e veniamo aſſicurati*, *che la G.C. della Vicaria fra gli altri campioni* ejusdem farinae *lo tenga regiſtrato*. E di un elogio sì ben diſteſo chi è l' autore? Quel dotto Avvocato, che difende oggi nella G. C. l' Erario dell' Acqua. Si vegga la Scrittura da lui data fuori per D. Franceſco Faſani a' 28 Marzo 1768 a carte XXXIII.

C A P O II.
Dee la G. C. deferire alla iſtanza de' querelanti.

TAnto è lontano, che 'l Peloſi, e l'Erario dell' Acqua poſſano liberarſi *in proviſionem*, che anzi debbonſi interrogare colla particola *monitus intus carceres*. Graviſſimi ſono i loro delitti, e convincentiſſime ne ſono le pruove. Lunga e rincreſcevol coſa ſarebbe, e non propria dello ſtato, in cui è la cauſa, l'eſaminare partitamente tutti i fatti, donde naſcono i delitti, e tutte le pruove, che ſe ne ſono fatte. Baſterà dirne quel poco, che ora ſoggiungo. Fabbricarono eſſi per danaro un falſo proceſſo fingendo preſente Caſimiro della Corte, il qual'era aſſente: il fabbricarono per liberarlo dalla pena di un omicidio: e dovendone poi dar conto alla R. Udienza di Salerno tolſero dal proceſſo gli atti falſi: ma perchè nella

era una copia del decreto, che con tutto il difensivo si ebbe a torre dal processo, e negava costui di averla, il fecero essi spogliare per trovargliela addosso, e con atti violenti gliela tolsero finalmente di mano. Due testimonj di veduta depongono *contestamente* la violenza fatta a Domenico di Antonio, e la restituzion fatta dall' Erario del danaro: e più testimonj ancora al Pelosi ed all' Erario non sospetti *contestamente* depongono la falsità degli atti. E pure trattandosi di un fatto, ch'è del genere di quelli, de' quali difficilissima è la pruova, dovrebbe per Legge aversi per provato anche per pruova imperfetta. E non basterebbe esso solo a giustificare l' istanza de' querelanti? Ma meglio, che cotesto fatto, anno i querelanti provata la falsità del processo fabbricato da loro per estorquer danaro contra Orsola di Marino fatta querelare di usura, e fatta incarcerare contr' al privilegio della Città di Nocera; e del processo fabbricato ancor per danaro a favore di Gennaro Barile reo di omicidio. Nè sono men concludentemente provati gli altri loro delitti. Perchè gl' interroghi la G.C. colla particola *monitus intus carceres*, le dee bastare l' aver' una volta ordinato, che s' incarcerassero, e 'l riflettere, che avendo essi fatta istanza di esser liberati *in provisionem* non solo non han detta cosa, che lor possa giovare, ma sonosi ancora fatti

rei

rei di nuovi delitti , secòndochè nel precedente Capo si è dimostrato.

Chiuda questa breve Scrittura un altro fatto dell' Erario dell' Acqua . Ottenne costui dalla G. C. Civile provisioni ordinanti, che fosse inteso come Coadjutor Fiscale in *tutte* le cause criminali della Corte di Nocera . Vedendo il maliziosissimo Erario levato contra lui a romore l' oppresso popolo di Nocera , e vicinissime le querele , che di là a pochi mesi gli furon date, chiese ed ottenne coteste provisioni per potere far credere al Magistrato, tanto esser vero, ch' e' non avea per lo passato alcuna parte avuta ne' giudizj criminali, tuttochè fosse Coadjutor Fiscale, che per potervi intervenire ebbe a farlo ordinare dalla G. C. Ma lo smentivano i fatti. E poi le provisioni stesse da lui chieste ed ottenute sono un nuovo suo delitto . Il pretendere d' intervenire , essendo Erario del Barone, a *tutte* le cause criminali è lo stesso che offendere ingannando il Magistrato i diritti della Città. Si è detto, che per antico ed in ogni tempo fedelmente osservato privilegio la *SOLA* persona destinata dalla Città col carattere di *Erario de' proventi* , non altri, può intervenire a' giudizj criminali, eccettone il solo caso che possa avervi luogo la pena della morte naturale.

Le poche cose da me scritte bastano a far conoscere, che come il Pelosi , e l' Erario dell' Acqua

meritavano, che di loro si scrivesse peggio di quel che si è scritto, così doveano i ben nati ed onestissimi Cittadini, ed Amministratori della Città di Nocera meritare di essere trattati con più di rispetto.

Di Casa nel dì 13 del mese di Giugno dell' anno 1770.

Giosepp Pasqual Cirillo.